

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti di Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. per il triennio 2018-2019-2020

CIG: 7552915E9E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

Il servizio ha per oggetto la revisione legale dei bilanci d'esercizio di Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. ai sensi di quanto prescritto dall'art. 14 comma 1, del D.Lgs. n.39/2010 (Decreto). Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto l'incarico avrà durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020.

In particolare le attività oggetto del presente servizio, per ciascuna Società, saranno le seguenti:

- la revisione legale dei bilanci d'esercizio;
- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- le attività relative alla revisione contabile limitata delle situazioni infrannuali al 30 giugno di ciascun esercizio predisposte ai soli fini del consolidamento nella situazione infrannuale al 30 giugno di ogni esercizio del Gruppo EUR, predisposta su base volontaria;
- la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione (ove predisposte) con i bilanci d'esercizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n.39/2010;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

Si precisa che in data 26 ottobre 2017 EUR S.p.A. (società incorporante) ed Aquadrome S.r.l. (società incorporanda) hanno depositato (ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 2501 – ter c.c.) presso il Registro delle Imprese di Roma il progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% in EUR S.p.A..

Presumibilmente tale processo di fusione giungerà a conclusione nel corso dell'esercizio 2018 e come previsto dal progetto di fusione le operazioni della società incorporanda saranno convenzionalmente imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

Tutto ciò premesso, la società aggiudicataria dell'appalto dovrà prendere atto che alla data di perfezionamento della fusione i corrispettivi stabiliti nel contratto di revisione legale dei conti, sottoscritto con la società Aquadrome S.r.l., saranno riconosciuti esclusivamente per la quota maturata a tale data ed in proporzione alle attività effettivamente svolte.

Art. 2 – IMPORTO E DURATA DEI CONTRATTI

L'importo complessivo posto a base di gara per una durata contrattuale di 3 anni è di € 198.000,00 (euro centonovantottomila/00) oltre IVA di cui:

- € 102.000,00 (euro centoduemila/00) oltre IVA per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 1 in favore della Società Roma Convention Group S.p.A.;
- € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00) oltre IVA, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 1 in favore della Società Aquadrome S.r.l.;
- € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00) oltre IVA, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 1 in favore della Società EUR TEL S.r.l.

L'importo annuo forfettario posto a base di gara per ciascun esercizio risulta conseguentemente pari a € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00) oltre IVA, di cui:

- € 34.000,00 (euro trentaquattromila/00) oltre IVA, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 1 in favore della società Roma Convention Group S.p.A.;
- € 14.000/00 (euro quattordicimila/00) oltre IVA, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 1 in favore della società Aquadrome S.r.l.;
- € 18.000,00 (euro diciottomila/00) oltre IVA, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Art. 1 in favore della società EUR TEL S.r.l.

Nei suddetti importi a base di gara devono intendersi comprese tutte le spese e gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati nel presente Capitolato, per rendere il servizio completo e conforme in ogni sua parte, con le caratteristiche prestazionali richieste e rispondente a tutte le normative di legge applicabili.

L'aggiudicatario del servizio sottoscriverà un contratto direttamente con ciascuna delle società del Gruppo EUR per le quali dovrà prestare il servizio di revisore legale dei conti.

ART. 3 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il servizio comprende tutte le attività necessarie per il completo svolgimento delle prestazioni di revisione legale dei conti di Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l., di cui al precedente Art. 1.

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

1. l'effettuazione di verifiche, almeno trimestrali, finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
2. l'esame e la valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
3. lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, legali, debitori, creditori) di informazioni, l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali;
4. la verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
5. il rilascio di giudizi sul bilancio di esercizio individuale delle società emessi secondo la forma e il contenuto previsti dalle norme professionali e in particolare, per ciascun anno del triennio.

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, la Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. si riservano la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e del contratto.

Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, le società potranno richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.

Art. 4 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'Impresa si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata in sede di gara.

Conseguentemente, l'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente alla Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l., ogni eventuale variazione dei componenti del Gruppo di lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte delle società stesse.

Le società si riservano la facoltà di esprimere un giudizio quali - quantitativo sulle attività svolte dal Gruppo di Lavoro; qualora Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. riscontrino una non conformità con i propri standard qualitativi potrà richiedere all'Impresa la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dandone motivazione.

Art. 5 – PAGAMENTI

Il compenso che verrà corrisposto all'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio per ciascuna società e per ciascun esercizio, sarà fisso ed invariabile, e verrà determinato applicando il ribasso globale percentuale offerto dall'Aggiudicatario sui singoli importi unitari posti a base di gara e specificati al precedente Art. 2.

Il suddetto importo offerto per ciascun esercizio, potrà essere fatturato a ciascuna Società a Stati di Avanzamento delle attività.

I pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni solari dalla data di protocollo aziendale della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 6 – PENALITA'

La realizzazione dei servizi richiesti deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al presente servizio.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Aggiudicatario saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte della Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l., che potranno allo scopo servirsi di proprio personale o di consulenti appositamente delegati.

Per ogni giorno di ritardo del servizio rispetto ai termini previsti, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo contrattuale.

Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l'Aggiudicatario preli il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara e/o alle normative vigenti.

Per l'applicazione delle penali la Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. potranno, a loro insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. avranno facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall'Aggiudicatario l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte delle società, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7 – REVOCA PER GIUSTA CAUSA

L'incarico potrà essere revocato soltanto per giusta causa.

Le divergenze di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- h) la situazione di sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

Art. 8 – DIMISSIONI

Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettanti in base alle clausole del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile;
- e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

Art. 9 – RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il revisore legale o la Società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale od altra Società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 10 – SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Aggiudicatario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività, nemmeno nei casi in cui siano in atto controversie con le società Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l.. L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto delle attività in considerazione della natura strettamente fiduciaria del servizio, ad eccezione delle sole attività di supporto alla revisione.

Art. 12 - RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico della Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. di cui l'Aggiudicatario o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di Legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza

dell'Impresa da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione a Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l..

E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione della Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l. che non sia stata preventivamente autorizzata in forma scritta da parte delle Società stesse, fatti salvi i documenti strettamente necessari per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto.

Resta inteso che tutti i report, gli atti e gli elaborati, prodotti dall'Aggiudicatario nel corso dello svolgimento delle attività in oggetto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà di Roma Convention Group S.p.A., Eur Tel S.r.l. ed Aquadrome S.r.l., che si riservano di utilizzarli a proprio insindacabile giudizio per i fini che riterrà utili, nel modo e con i mezzi che riterranno più opportuni, senza che da parte della Società aggiudicataria e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, possa essere sollevata eccezione alcuna.